

IL DIRITTO DI SOGGIORNO del coniuge dello stesso sesso al vaglio della Corte UE

di VALERIA DI COMITE

Il diritto di soggiorno dei familiari dei cittadini dell'Unione europea ha trovato nel tempo una tutela sempre maggiore grazie alle innovative soluzioni giurisprudenziali che, per conseguire il fondamentale obiettivo di tutelare i diritti dei cittadini UE, hanno gradualmente ristretto la discrezionalità degli Stati membri. La sentenza pronunciata dalla Grande sezione della Corte di giustizia il 5 giugno 2018, nella causa C-673/16, *Coman*, pone un'altra "pietra miliare" nel cammino verso una tutela effettiva del diritto a mantenere una "vita familiare", intesa in un'ottica che supera i confini nazionali.

Nel caso *Coman*, la Corte è stata chiamata a interpretare la nozione di "coniuge" prevista dall'art. 2, par. 2, lett. a) della direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, al fine di determinare se un "coniuge" dello stesso sesso goda del diritto di soggiorno previsto dall'art. 7, par. 2, della succitata direttiva. I fatti che hanno dato origine alla controversia riguardano un cittadino dell'Unione europea avente la doppia nazionalità rumena e statunitense nonché il coniuge statunitense. Il ricorrente principale, il sig. Coman, aveva conosciuto negli Stati Uniti il sig. Hamilton e i due avevano convissuto per diversi anni in tale Stato. Nel 2009 il Sig. Coman si era stabilito a Bruxelles ove lavorava in qualità di assistente parlamentare presso il Parlamento europeo. Nel 2010 egli aveva contratto matrimonio con il suo partner, cittadino di uno Stato terzo, mentre risiedeva a Bruxelles. In seguito a un sopravvenuto stato di disoccupazione, nel 2012, il ricorrente aveva deciso di rientrare in Romania, pertanto aveva richiesto all'autorità competente di rilasciare al coniuge un permesso di soggiorno superiore ai tre mesi. Tuttavia, in base alla legislazione nazionale di tale Stato (art. 277, paragrafi 1, 2 e 4, del codice civile rumeno) il matrimonio tra persone dello stesso sesso è ivi vietato ed è inoltre previsto che i matrimoni contratti all'estero tra cittadini rumeni e cittadini stranieri (così come quelli contratti all'estero fra due cittadini rumeni) non possono essere riconosciuti in Romania. In considerazione del divieto imposto dalla legislazione nazionale, dunque, l'autorità



competente aveva rigettato l'istanza del Sig. Coman, il quale aveva però presentato ricorso al Tribunale di primo grado di Bucarest.

Dovendo risolvere preliminarmente la questione se la normativa nazionale fosse incostituzionale, in quanto contraria al principio di uguaglianza e al diritto alla vita intima, familiare e privata, il Tribunale di primo grado si era rivolto alla Corte costituzionale rumena. Quest'ultima, a sua volta, ha ritenuto di dover valutare se la normativa nazionale fosse contraria al diritto dell'Unione e per questo motivo ha sollevato il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia dell'Unione europea ponendole diverse questioni, tra cui quella dell'interpretazione della nozione di "coniuge" ai sensi della direttiva 2004/38.

In primo luogo, è opportuno precisare che nel caso di specie, trattandosi del ricongiungimento familiare richiesto da un cittadino UE nel proprio Stato di origine, la direttiva 2004/38 non trova applicazione. Questa situazione non impedisce però di valutare se, sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte, non emergano altri elementi a fondamento della richiesta del ricorrente. Sebbene il diritto derivato di soggiorno del coniuge del cittadino rumeno non possa fondarsi sulla direttiva 2004/38, come la Corte ha più volte evidenziato,

il diritto di soggiorno derivato troverebbe fondamento direttamente nell'art. 21, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Secondo la Corte, "(...) quando, nel corso di un soggiorno effettivo del cittadino dell'Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, ai sensi e nel rispetto delle condizioni poste dalla direttiva 2004/38, si sia sviluppata o consolidata una vita familiare in quest'ultimo Stato membro, l'effetto utile dei diritti che al cittadino dell'Unione interessato derivano dall'articolo 21, paragrafo 1, TFUE impone che la vita familiare che tale cittadino abbia condotto nello Stato membro suddetto possa proseguire al suo ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, grazie alla concessione di un diritto di soggiorno derivato al familiare interessato, cittadino di uno Stato terzo. Difatti, in mancanza di un siffatto diritto di soggiorno derivato, detto cittadino dell'Unione potrebbe essere dissuaso dal lasciare lo Stato membro di cui possiede la cittadinanza al fine di avvalersi del suo diritto di soggiorno, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, in un altro Stato membro, per il fatto di non avere la certezza di poter proseguire nello Stato membro di origine una vita familiare in tal modo sviluppata o consolidata nello Stato membro ospitante"

(punto 24 della sentenza *Coman*). Una siffatta situazione si verificava nel caso di specie, posto che il sig. Coman in Belgio aveva “sviluppato o consolidato” una vita familiare effettiva con il sig. Hamilton.

In secondo luogo, al fine di risolvere la questione pregiudiziale, evidenziando come il problema debba essere affrontato dalla prospettiva del diritto dell’Unione, la Corte ricorda quanto già ripetutamente affermato, ossia che “lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri” e per costante giurisprudenza, un cittadino di uno Stato membro che abbia esercitato il diritto di circolazione e abbia soggiornato in uno Stato membro diverso da quello di origine, può avvalersi di diritti stabiliti nell’art. 21 TFUE “anche nei confronti” del proprio Stato di origine. I diritti riconosciuti da tale disposizione “includono il diritto di condurre una normale vita familiare sia nello Stato membro ospitante sia nello Stato membro del quale essi possiedono la cittadinanza, al ritorno in tale Stato membro, ivi beneficiando della presenza, al loro fianco, dei loro familiari” (punti 30-32). In terzo luogo, come già affermato dalla Corte, è vero che la direttiva 2004/38 non è applicabile in fattispecie che riguardano cittadini nazionali dello Stato membro, tuttavia bisogna precisare che qualora un cittadino dell’Unione abbia effettivamente esercitato le libertà previste dall’art. 21, par. 1, TFUE e abbia consolidato la sua vita familiare in un altro Stato membro, al rientro nel suo Paese di origine, quest’ultimo non può applicare condizioni più rigorose di quelle stabilite nella direttiva 2004/38 in relazione al riconoscimento del diritto di soggiorno derivato al familiare nazionale di un Paese terzo. In casi simili, di conseguenza, le disposizioni della direttiva inerenti ai requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno dei familiari sono applicabili per analogia e l’interpretazione di dette disposizioni è necessaria per comprendere di quale concreta tutela godano il cittadino dell’Unione e i suoi familiari. Sulla base di queste premesse giuridiche, che trovano fondamento nella giurisprudenza precedente, è stata affrontata l’ulteriore e nuova questione dell’interpretazione del termine “coniuge”. La Corte ha osservato che la nozione di “coniuge” richiamata nell’art. 7, par. 1 della direttiva consente di “designare una persona unita ad un’altra dal vincolo matrimoniale” e che si tratta di una nozione “neutra in relazione al genere”, questa pertanto include anche il coniuge dello stesso sesso del cittadino dell’UE. A supporto del ragionamento si evidenzia come nella direttiva 2004/38, ai fini della definizione della nozione di familiare, mentre la disposizione che si riferisce al “partner” (art. 2, par. 2, lett. b) comprende un rinvio alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale dello Stato in cui si intende soggiornare, un simile rinvio non è previsto nella disposizione che si riferisce al coniuge (art. 2, par. 2, lett. a). Per questi motivi la Corte conclude che uno Stato membro non può invocare la normativa nazionale per impedire il riconoscimento di un matrimonio contratto all’estero, ma esclusivamente *ai fini dell’esercizio del diritto di soggiorno* derivato che trova fondamento nel diritto dell’Unione (punti 34-36). Questa precisazione è di fondamentale importanza in quanto delimita con chiarezza la portata della sentenza in esame.

È pacifico che le regole sullo stato civile, tra le quali rientrano le regole sul matrimonio, sono di esclusiva competenza degli Stati membri e – come avverte la Corte – il diritto dell’Unione “non pregiudica tale competenza”. Tuttavia, nell’esercizio di questa competenza, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il diritto dell’Unione e in particolare le regole dei Trattati relative alla libertà di circolazione e al diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione nel territorio degli Stati membri (punti 37-38). Consentire che il diritto di soggiorno di un nazionale di un Paese terzo coniugato con un cittadino dell’Unione dipenda dalle regole interne di ciascuno Stato membro inerenti al riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso avrebbe come inevitabile conseguenza che il diritto di circolazione e di soggiorno varierebbe in funzione delle scelte legislative degli Stati membri. Una siffatta situazione, come messo in luce anche dall’Avvocato Generale Wathelet (nelle conclusioni dell’11 gennaio 2018, par. 73) sarebbe contraria alla giurisprudenza della stessa Corte di giustizia, la quale ritiene che “in considerazione del contesto e degli scopi che la direttiva 2004/38 persegue, le sue disposizioni, applicabili

per analogia al caso di specie, non possono essere interpretate restrittivamente e, comunque, non devono essere private del loro *effetto utile*” (punto 39 della sentenza *Coman* che richiama le sentenze del 25 luglio 2008, causa C-127/08, *Metock* e del 18 dicembre 2014, causa C-202/13, *McCarthy*).

Secondo la Corte il rifiuto opposto dallo Stato membro di appartenenza del cittadino dell’Unione al riconoscimento del matrimonio “ai soli fini” della concessione di un diritto di soggiorno derivato al coniuge straniero dello stesso sesso costituirebbe un ostacolo all’esercizio del diritto previsto dall’art. 21, par. 1, TFUE, in quanto il cittadino dell’Unione che abbia esercitato il suo diritto di circolazione si vedrebbe privato del diritto di “ritornare” nello Stato membro di origine accompagnato dal proprio coniuge.

Nel corso del procedimento alcuni governi avevano osservato che “il carattere fondamentale del matrimonio” e la volontà di preservare questa istituzione come un’unione tra uomo e donna sono tutelati in diversi ordinamenti da regole di “rango costituzionale” e da motivi di interesse generale, compreso l’ordine pubblico. La Corte ha risposto a questi diversi argomenti soffermandosi anche sulla portata dell’art. 4, par. 2, TFUE relativo al rispetto da parte dell’Unione dell’identità nazionale degli Stati. Essa ha sottolineato che neanche il richiamo all’ordine pubblico sarebbe utile a giustificare la restrizione, posto che tale nozione non può essere interpretata autonomamente nel diritto interno e riguarda esclusivamente situazioni di minaccia reale e grave. Inoltre, ha puntualizzato che il riconoscimento del diritto di soggiorno derivato al coniuge dello stesso sesso nazionale di un Paese terzo “non pregiudica l’istituto del matrimonio (...) il quale è definito nel diritto nazionale e rientra (...) nella competenza degli Stati membri”. Infatti, dal diritto dell’Unione non deriva un obbligo di prevedere l’istituto dei matrimoni tra coniugi dello stesso sesso ma esclusivamente di riconoscere tali matrimoni, “contratti in un altro Stato membro in conformità della normativa di quest’ultimo, e cioè *unicamente ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti a tali persone dal diritto dell’Unione*” (punti 42-45 sentenza *Coman*).

Infine, un altro argomento decisivo ha portato a confutare le posizioni di alcuni governi contrarie al riconoscimento del diritto di soggiorno in tali fattispecie: le restrizioni ai diritti derivanti dall’ordinamento dell’Unione, infatti, devono essere conformi alla Carta dei diritti fondamentali. In relazione alla specifica questione in esame, in particolare, trova applicazione l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali sul rispetto del diritto alla vita privata e familiare. Questa disposizione, come risulta dalle *spiegazioni* e dalle regole sull’applicazione della Carta, deve essere interpretata ed applicata con lo stesso significato e la stessa portata dei diritti garantiti dall’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La Corte di giustizia dell’Unione, quindi, si riferisce alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che a sua volta ritiene che “la relazione che lega una coppia omosessuale può rientrare nella nozione di ‘vita privata’, nonché in quella di ‘vita familiare’, al pari della relazione che lega una coppia di sesso opposto che si trovi nella stessa situazione” (punti 49-50 sentenza *Coman*).

Con la sentenza *Coman*, che certamente aprirà un intenso dibattito, la Corte di giustizia, da un lato, ha considerato che il matrimonio tra coniugi dello stesso sesso contratto in uno Stato membro possa avere ripercussioni giuridiche negli altri Stati membri ma, dall’altro, ha circoscritto la portata della sua pronuncia, specificando che un simile riconoscimento deve essere funzionale esclusivamente al rilascio del diritto di soggiorno previsto dal diritto dell’Unione. In questo modo, con equilibrio, la Corte ha rafforzato la tutela dei cittadini UE rispetto al diritto a una vita familiare e al ricongiungimento tra coniugi per tutti i cittadini dell’Unione a prescindere dal loro orientamento sessuale senza però alterare le competenze degli Stati membri in merito agli altri aspetti correlati a un eventuale riconoscimento dei matrimoni tra coniugi dello stesso sesso.